www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla competenza all'interno della Provincia in ordine alla denuncia di mancata ricezione della quarta copia del formulario

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: La denuncia alla Provincia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario è di competenza dell'ufficio ambiente o della polizia provinciale? Che tipo di accertamenti sono connessi a tale segnalazione pervenuta presso la pubblica amministrazione?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il quesito riguarda un argomento molto importante nel contesto del sistema di gestione di rifiuti ed illegalità connesse, ma spesso è sottovalutato. Perchè si sottovaluta l'importanza sia della quarta copia del formulario che deve tornare al mittente come conferma dell'avvenuta esatta conclusione delo viaggio verso la destinazione prefissata (dal produttore) sia della denuncia da presentare alla Provincia in caso di scadenza dei termini di legge di toleranza nella ricezione. E questa tendenza fa parte del più generale e diffuso criterio di sottovalutazione del formulario che spesso viene considerato una "bolla" o un pezzo di carta fastudioso sul quale apporre firme illegibili da parte di chiunque operi nel carico/scarico e trasporto dei rifiuti. A loro volta non dir ado le segnalazioni giunte alle Province restano di fatto ferme in un iter conseguente lento o comunque non direttamente proporzionato all'importanza del documento.
Va invece sottolineato che non si tratta di una questione meramente formale e di gestione di competenze interne alle amministrazioni pubbliche, ma di una procedura essenziale con forti risvolti penalmente rilevanti che, a nostro avviso, trova radice di disciplina nel codice di procedura penale.
Avalla questa ingiustificata considerazione il fatto che l'omessa segnalazione da parte del produttore e l'omessa spedizione da parte del trasportatore non sono sanzionati espressamente nel decreto n. 152/2006. Da ciò si trae la deduzione che l'adempimento in questione è talmente banale e irrilevante al punto che non è neppure sanzionato in caso di non ottemperanza.
Questa convinzione, molto diffusa, è del tutto palesemente errata e paradossalmente proprio il fatto che la normativa di settore sui rifiuti non preveda sanzione per le relative omissioni, conferma che siamo ormai al limite estremo della disciplina del decreto medesimo e stiamo entrando nel codice di procedura penale.
Vediamo infatti che quella che comunemente viene ritenuta una banale e trascurabile segnalazione alla provincia è in realtà una vera e propria denuncia potenziale per un ipotetico caso di smaltimento illegale di rifiuti (ed è indifferente se si tratta di rifiuti non pericolosi o pericolosi ai fini del reato - comunque sussistente - di smaltimento illegale e/o traffico illecito e/o altro).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Infatti, quello che va a segnalare il produttore non è una mera irregolarità formale, ma un fatto che potrebbe essere profondamente sostanziale: un carico di rifiuti da lui spedito verso una precisa destinazione dedicata a riceverlo è invece forse scomparso ed ha comunque preso una direzione ed un destino diverso. E se si tratta di rifiuti pericolosi il fatto acquista maggiore gravità. In realtà è proprio questa la finalità per la quale la norma impone la denuncia.
Certamente si può trattare (e si tratta nella maggior parte dei casi) di una mera irregolarità nella spedizione pratica e formale della quarta copia dal trasportatore verso il produttore. E dunque l'accertamento si esaurisce in questa primissima fase giacché si accerterà comunque di volta in volta che al di là della mancata osservanza di quest'ultimo adempimento il viaggio del rifiuto si era concluso in modo regolare e secondo la dinamica preventivata.
Ma all'atto della mancata ricezione della quarta copia questa eventualità non si può dare per scontata e si può ipotizzare qualcosa di ben di peggio e cioè che alla mancata spedizione della quarta copia di conferma corrisponda la sparizione del rifiuto o comunque una sua destinazione aliena rispetto al preventivato. In molti casi i rifiuti partono e non arrivano. In altri partono secondo certe modalità e attraverso prassi di sofisticate illegalità vengono deviati o dirottati ed arrivano altrove o giungono modificati formalmente. In altri casi ancora, cambiano i soggetti attivi e non di rado spariscono proprio del tutto. Si può trattare di un singolo episodio isolato ma ci può anche trovare di fronte ad un anello di una catena molto più complessa che costituisce un traffico vero e proprio.
Dunque, a fronte di una denuncia per mancata ricezione della quarta copia del formulario le eventualità possono essere molteplici e se queste segnalazioni sono ripetute e/o reiterate da uno o più soggetti mittenti, il fumus del reato comincia ad essere apprezzabile.
Consegue, in via logica, che non potendo sapere o ipotizzare di fronte a quale situazione ci si trova all'atto della ricezione della denuncia, il soggetto che riceve la medesima non può certo introitarla in un modesto e lento meccanismo di accertamenti burocratici-amministrativi, ma è necessario attivare comunque un accertamento immediato di polizia giudiziaria. Una indagine che vada comunque ad appurare perché questa quarta copia non è stata doverosamente trasmessa al produttore mittente. E se il fatto risulti soltanto formale, sarà comunque necessario approfondire presso la sede del trasportatore eventuali altri episodi similari che denotino eventualmente una sistematicità di tali omissioni; fatto che giustificherebbe certamente accertamenti più approfonditi su tutto il sistema gestionale dell'azienda.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma se in sede di controllo di polizia si verifica che la quarta copia non è stata inoltrata perché il ciclo del viaggio del rifiuto non si è affatto concluso nelle modalità indicate all'atto della partenza, deve scattare immediatamente una urgente ed articolata indagine di polizia giudiziaria per ripercorrere in senso antiorario tutto il viaggio medesimo, sia nella parte non realizzata che in quella realmente attuata, per appurare che fine hanno fatto i rifiuti. In alcune ipotesi questo potrebbe essere il primo tassello investigativo per generare un effetto domino di indagine su altri casi similari da appurare nelle varie sedi aziendali dei trasportatori e dei siti finali per accertare non un solo trasporto irregolare ma una serie di viaggi illegali. Da qui nasce potenzialmente un inchiesta sul traffico dei rifiuti.
Seguendo la filiera dei meccanismi sopra esposti, riteniamo logico che stiamo entrando dunque non in un adempimento amministrativo ma in una regola di procedura penale. Se una legge speciale (decreto legislativo n. 152/2006) obbliga un soggetto a segnalare ad un ente pubblico un fatto che verosimilmente può sottintendere l'esistenza di un reato, questa è una denuncia che deve, in via logica prima ancora che procedurale, entrare subito nelle mani di un organo abilitato ad eseguire indagini di polizia giudiziaria. Riteniamo che nell'ambito della provincia l'organo in questione è da identificarsi nella polizia provinciale che, peraltro, ha indubbiamente competenza istituzionale e preparazione professionale anche e soprattutto per indagini nel campo dei rifiuti e delle illegalità connesse anche di grande rilievo (nonostante alcune tendenze - fortunatamente in via di estinzione - per spostare l'operatività della polizia provinciale solo al ruolo arcaico di guardiacaccia o di gestori di autovelox).
Sarebbe illogico che la norma avesse previsto questa denuncia che va ad incidere su un settore così grave e delicato per riservarla ad un organo amministrativo per un accertamento di tipo, appunto, amministrativo.

Pubblicato il 18 giugno 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
di operatività di PG in materia di rifiuti
ed altre norme ambientali segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)